

COMUNE DI MONZA
SERVIZIO GARE
DISCIPLINARE INTEGRATIVO del bando di gara a procedura aperta
“Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale viale Stucchi/via Salvadori -
Codice CUP B51B14000340004”

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) al Servizio Gare del Comune di Monza, III° Piano P.zza Trento e Trieste 1.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all'oggetto della gara, nonché la dicitura **“OFFERTA - NON APRIRE”**.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, indipendentemente dalla modalità utilizzata. Il Servizio Gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Scaduto tale termine non sarà accettato nessun altro piego contenente un'offerta anche se sostitutiva di altra precedentemente presentata.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- l'offerta pervenuta fuori termine;
- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Il plico deve contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta **“A - Documentazione”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06, pari almeno a € 10.127,56 corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. E' ammesso esclusivamente l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. La cauzione può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di **180** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, in originale dal fidejussore/garante. E' ammessa la presentazione della polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purchè venga allegata copia cartacea della polizza con il codice per il controllo della stessa.

La cauzione provvisoria dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 - ter, del D. Lgs. 163/06 nella misura pari a € 506,38.

Il pagamento della sanzione mediante cauzione provvisoria comporterà l'obbligo di immediato reintegro della garanzia qualora l'importo della stessa, a seguito dell'escussione, risulti inferiore all'importo previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile (Anac Determinazione n. 1/2015).

In caso di R.T.I. costituendo la cauzione deve essere intestata, a pena di esclusione, al raggruppamento di imprese, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, a pena di esclusione, da tutte le Imprese associate o associande.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.75 D. Lgs 163/06 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. **a pena di esclusione**, pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'A.N.A.C. Vigilanza Contratti Pubblici, inserendo il seguente **CODICE CIG 6389329117** da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito; **in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le *“Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011”* disponibili sul sito www.avcp.it, iscrivendosi on line al nuovo “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'Autorità di Vigilanza.

3. **Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS, **sottoscritto dal legale rappresentante**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).

In caso di ATI il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.

4. **Istanza di partecipazione alla gara – DICH.PasserellaStucchiSalvadori--** contenente, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

(a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi);

- (b) di aver ottemperato alle condizioni dell'art.106, c.2, D.P.R. 207/2010;
- (c) di aver preso conoscenza e di accettare i contenuti dell'"Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e Brianza" sottoscritto dal Comune di Monza e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili impegnandosi a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione;
- (d) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 163/06 deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando le specifiche categorie. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

E' richiesta espressa autorizzazione del concorrente ai sensi della Legge 241/90 al rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione o, in alternativa, apposita dichiarazione (in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06") in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati.

In mancanza di quest'ultima dichiarazione l'offerta si intenderà accessibile e la stazione appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di opposizione da parte dei controinteressati.

Il concorrente dovrà, inoltre, autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara.

L'istanza (da ritirare c/o il Servizio Progetti Speciali) deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta in originale, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, dall'Ente consortile.

5. **Autocertificazione – Mod. NOEsclusione-Dich.** sottoscritta in originale dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del CCNL applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- di non avere alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, **a pena di esclusione**:

a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 3 comma, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, 2 comma, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2) dichiarazione di altro operatore, quale impresa ausiliaria, in possesso dei requisiti di carattere generale e dell'attestazione di qualificazione SOA, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in ATI, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto a.2) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.lgs 163/06, si richiede che, a pena di esclusione, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni:

– **di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, le suddette dichiarazioni devono essere rese, a **pena di esclusione**, dalla mandante e dalle mandatarie ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

6. **Autocertificazione - Mod. Art.38 lett. b), c) e m-ter)**, con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, a **pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni individuate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, **il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione);**
- il procuratore nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, **tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione** (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, l'autocertificazione deve essere resa, a **pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad ogni singola Impresa Consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett. c) del Codice deve essere prodotta, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. Dissociazione.

L'autocertificazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

7. **a pena di esclusione**, possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità dell'Impresa in categorie e classifiche non inferiore a quelle richieste dal punto II.2.1) del bando di gara, da documentare allegando copia del relativo certificato.
8. **dichiarazione di sopralluogo dell'area e presa visione del progetto**, rilasciata dal Servizio Progetti Speciali
Per tale incombenza da effettuarsi, **a pena di esclusione**, entro il g. 27/10/2015 contattare per appuntamento il suddetto ufficio: Tel. 039 2372419 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Fax 039 2372542.
La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai Legali Rappresentanti, dai Direttori Tecnici o da un dipendente del concorrente munito di apposita delega.
Può ritenersi ammissibile alle attività di presa visione solo il procuratore che sia munito dei necessari poteri di rappresentanza e sia titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente, risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.
Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione il sopralluogo non effettuato alla scadenza del termine indicato al punto 8 del presente disciplinare.
9. **a pena di esclusione**, documento **“Codice Etico” (modello Codice Etico)** riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.
In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto.
Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico
 - rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
 - comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
 - avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento della gara devono, altresì, produrre:

- **a pena di esclusione**, atto di impegno **RTI-PasserellaStucchiSalvadori** sottoscritto da tutte le imprese associate (mandanti e mandataria), a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, **a pena di esclusione**, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso di RTI misto deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento. Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, **a pena di esclusione**, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

I consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta se partecipano in proprio o per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

Si applicano ai concorrenti i divieti previsti dall'art.36 c.5 e dall'art.37 c.7 del D.Lgs 163/2006.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis) si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/ 2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal Bando e dal Disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI (pag. 4) del Bando di gara. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di cinque giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06 costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante. In tal caso trova applicazione quanto stabilito dall'Anac nella determinazione n. 1 dell'8/1/2015 e nel Comunicato del 25/3/2015 (interpretazione confermata dal Tar Emilia Romagna – Parma – con ordinanza n. 142/2015).

AVVALIMENTO ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- copia attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 5 pag. 4 del presente disciplinare;
- dichiarazione dell'Impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria, precisando il corrispettivo pattuito ed illustrando le modalità operative con cui verranno concretamente messe a disposizione dal concorrente per tutta la durata dell'affidamento.**

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' vietato l'utilizzo frazionato dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA.

Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento

La busta "**B - Offerta economica**" deve essere, a **pena di esclusione**, debitamente chiusa e sigillata e deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (**OFF.PasserellaStucchiSalvadori** da ritirarsi c/o il Servizio Progetti Speciali).

L'offerta, a **pena di inammissibilità**, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Nell'offerta economica il concorrente, inoltre, deve:

- dichiarare che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

- indicare, a **pena di esclusione**, l'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 72, c .2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si riterrà valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in rialzo rispetto alla base d'asta, offerte plurime, offerte condizionate o con riserve.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile dal legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00.

In caso di R.T.I. Costituendo l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le Imprese.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno;
- la mancata dichiarazione prescritta, a pena di inammissibilità, dall'art. 118, comma 2, del DPR n. 207/2010;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione degli oneri della sicurezza interni/aziendali (cfr. Adunanza Plenaria n. 3/2015);
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. TAR Lombardia – Milano – n. 1629/2015);
- la mancata indicazione del ribasso percentuale;
- l'offerta plurima o condizionata;
- l'offerta in aumento.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno fissato al punto **IV.3.8)** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata, si procederà a verificare la correttezza della documentazione e il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara.

Si procederà quindi all'apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L'offerta migliore sarà quella del concorrente che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore a detta soglia.

La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al R.U.P. la valutazione della congruità del costo del personale e dei costi specifici della sicurezza.

L'esito di tale valutazione sarà comunicato in un'apposita seduta pubblica in cui verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- a. cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
- b. polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) e responsabilità civile (RCT) come da art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it – voce: Bandi di gara – aggiudicazione provvisoria/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici.

Monza, li 29/9/2015

Il Dirigente
(Dr.ssa Paola Brambilla)

